



**Programma Regionale**  
**FESR FSE+ Basilicata 2021-2027**  
Priorità 10 – GIOVANI  
Obiettivo Specifico 4.1

# Avviso pubblico

## #BASILAPPRENDISTATO

**REGIONE BASILICATA**  
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO,  
IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITÀ  
UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO E POLITICHE GIOVANILI



## REGIONE BASILICATA

### **Dipartimento Politiche di Sviluppo Lavoro Formazione e Ricerca Ufficio Politiche del Lavoro**

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2014- 2020 Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”  
Regolamento (UE) n. 2013/1060 Regolamento (UE) n. 2013/1057

Priorità 10 “Giovani (Occupazione giovanile)”

Obiettivo specifico: ESO4.1. Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale (FSE+)

#### **Avviso Pubblico #BASILAPPRENDISTATO**

**Avviso per l'individuazione di soggetti interessati ad erogare interventi di formazione di base e trasversale di cui alla DGR Basilicata n. 431 del 26 aprile 2016 nell'ambito di contratti di apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs n. 81/2015**

## INDICE

1. Quadro normativo di riferimento.....	4
2.1 Premessa .....	5
2.2 Oggetto dell'Avviso.....	6
2.3 Risorse .....	6
3. Destinatari.....	6
4. Beneficiari.....	6
5. Caratteristiche della formazione.....	7
6. Parametri di costo degli interventi.....	9
7. Modalità per la presentazione delle candidature. ....	11
8. Valutazione delle candidature .....	11
9. Rendicontazione ed erogazione del finanziamento.....	13
10. Obblighi del soggetto beneficiario.....	14
12. Monitoraggio, informazione e pubblicità.....	16
13. Tutela della privacy.....	17
14. Titolare Effettivo.....	18
15. Responsabile del procedimento e informazioni .....	19
16. Foro competente e rinvio .....	19

## 1. Quadro normativo di riferimento.

Il presente Avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:

- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Fondo di coesione;
- Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo Sociale Europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica prorogandolo il Regolamento (UE) n.1407/2013 e il Regolamento (UE) n. 651/2014;
- Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 2023/1315 del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
- Relazione per paese relativa all'Italia 2019 comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici”, elaborata dalla Commissione Europea nell’ambito del Semestre europeo 2019, che contiene le priorità di riforma e l’Allegato D – “Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla Politica di coesione 2021-2027 per l'Italia”, che costituisce pagina 4 di 268 la base per un dialogo tra l'Italia e i servizi della Commissione in vista della programmazione dei fondi della politica di coesione (FESR e FSE+);
- Decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Legge n.136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- Legge 28 giugno 2012 n. 92“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e ss. mm. ii;
- Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.183”;
- Decreto legislativo n.150 del 14 settembre 2015, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n.183”;
- Legge del 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche e integrazioni;
- Direttiva della Presidenza del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2011, n. 14, recante “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 18 della Legge del 12 novembre 2011, n. 183”.

- Circolare INPS n. 40 del 28/02/2017;
- DGR Basilicata n. 431 del 26 aprile 2016;
- D.G.R. n. 47/2023 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della "Decisione di esecuzione della Commissione europea che approva il "Programma regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Basilicata in Italia CCI 2021IT16FFPR004", n. C (2022)9766 del 16/12/2022;
- D.G.R. n. 116/2023 di istituzione del Comitato di Sorveglianza ai sensi degli artt. 38, 39 e 40 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- Composizione del Comitato di Sorveglianza ai sensi degli artt. nn. 38, 39 e 40 del Regolamento (UE) 2021/1060 - Parziale modifica della D.G.R. n. 116 del 24.02.2023;
- D.G.R. 105/2023 Regione Basilicata di Istituzione Partenariato ex art. 8 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- Deliberazione 31 luglio 2023, n.464 REGIONE BASILICATA avente ad oggetto il Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 - Regolamento (UE) 2021/1060 - Ridefinizione della composizione del Partenariato istituito con D.G.R. n. 105 del 24.02.2023;
- Nota prot. 32064 del 09/02/2023 con la quale l'Autorità di Gestione del PR Basilicata FESR FSE+ 2021/2027 ha inviato, ai Dirigenti Generali la proposta di individuazione degli Uffici Responsabili dell'Attuazione delle Azioni del Programma Regionale;
- D.G.R. 377/2023 Regione Basilicata di approvazione degli Uffici Responsabili dell'Attuazione e descrizione delle loro responsabilità e competenze;
- D.G.R. 252/2023 Programma di Presa d'atto della "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" – Criteri generali e Criteri di selezione delle operazioni riconducibili agli Obiettivi Specifici del FSE+;
- D.G.R. 367/2023 di Presa d'atto della "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" – Criteri generali, Criteri di selezione delle operazioni degli Obiettivi Specifici FESR e Criteri di selezione delle operazioni di Assistenza Tecnica FESR e FSE+;
- D.G.R. n. 387/2023 di approvazione del documento "Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo 2021/2027";
- Piano di Valutazione del PR Basilicata FESR FSE+ 2021 2027 approvato il 09/01/2024 ai sensi dell'art. 9 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza;
- D.G.R. Basilicata n° 186 del 16 marzo 2024 avente ad oggetto "PR FSE FSE+ Basilicata 2021-2027. Approvazione del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione".

## 2. Caratteristiche dell'Avviso

### 2.1 Premessa

1. L'obiettivo principale dell'Avviso è quello di valorizzare l'istituto dell'apprendistato professionalizzante quale strumento di promozione dell'occupazione dei giovani e della loro crescita personale e professionale, garantendo la qualità e l'omogeneità dell'offerta formativa sul territorio regionale.
2. Le finalità principali dell'Avviso, pertanto, sono stabilite in piena corrispondenza con la strategia regionale e con quella del PR FSE+ 21-27 e riguardano il finanziamento della formazione nei contratti di apprendistato tesa all'acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante. Tali percorsi formativi dovranno essere svolti presso le sedi formative accreditate, localizzate nella Regione Basilicata.
3. All'interno del Programma Regionale FESR FSE+ Basilicata 2021/2027, l'Avviso trova attuazione nella Priorità 10 "Giovani (Occupazione giovanile)", Obiettivo specifico: ESO4.1. Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della

garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale.

## 2.2 Oggetto dell'Avviso

Con il presente Avviso, la Regione Basilicata intende sostenere l'implementazione dell'offerta formativa pubblica riferita alle attività di formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali e finalizzata a garantire ed incrementare l'occupabilità dei lavoratori e delle lavoratrici assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs n. 81/2015 e recepito con la DGR n. 431 del 26 aprile 2016.

## 2.3 Risorse

Il presente avviso pubblico è finanziato nell'ambito del Programma Regionale FSE+ e FESR, l'Avviso trova attuazione nella Priorità 10 "Giovani (Occupazione giovanile)", Obiettivo specifico: ESO4.1. Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale per un importo pari ad € 1.557.610,51.

La Regione si riserva di incrementare la dotazione finanziaria.

## 3. Destinatari

I destinatari dell'incentivo alla formazione di base e trasversale sono giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (17 se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.lgs. n. 226 del 17/10/2005), residenti in un comune della Regione Basilicata, assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 44 - comma 1 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e ss. mm. ii. presso sedi o unità locali d'impresa situate sul territorio regionale a far data dall'1-1-2023 fino alla data di pubblicazione del presente Avviso.

## 4. Beneficiari

1. Possono presentare istanza di candidatura, in qualità di beneficiari, gli Enti accreditati nella Regione Basilicata ai sensi della DGR n° 167 del 21 marzo 2023. Non è ammessa la candidatura in ATI/ATS (costituite o costituende) tra più soggetti.
2. Gli Organismi di Formazione devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione dell'istanza:
  - 2.1 iscritte nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo, se tenute a tale adempimento;
  - 2.2 in regola con l'applicazione del CCNL sottoscritto dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
  - 2.3 trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione controllata o straordinaria né avere incorso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - 2.4 essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge n.68 del 12/03/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e ss.mm.ii. in materia di collocamento mirato ai disabili;
  - 2.5 il datore di lavoro o il legale rappresentante dell'OdF, inoltre, non devono
    - 2.5.1 essere incorsi nella violazione delle disposizioni penali e amministrative, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 in materia di tutela delle condizioni di lavoro

indicate nel suo allegato A, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi;

- 2.5.2 rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata l'agevolazione a seguito di rinuncia o revoca del contributo. Possono accedere alle agevolazioni gli OdF che, alla data di inoltro della candidatura telematica, hanno ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire a seguito di rinuncia o revoca del contributo e sono in regola con le prescrizioni del piano di rientro;
  - 2.5.3 avere a proprio carico, con riferimento ai soggetti indicati all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del codice delle leggi antimafia (D. Lgs 159/2011 e s.m.i.), con effetti di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del su richiamato decreto legislativo.
3. Ai fini dell'accesso agli incentivi, inoltre, al momento della concessione l'OdF dovrà essere in regola con l'assolvimento degli oneri previdenziali e assicurativi (DURC).
  4. Il soggetto beneficiario del contributo erogato a valere sul presente Avviso si impegna a garantire l'osservanza dei seguenti principi generali della programmazione PR FSE+ 2021-2027:
    - Rispetto dei diritti fondamentali e conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE;
    - Parità tra uomini e donne, integrazione di genere e integrazione della prospettiva di genere;
    - Accessibilità per le persone con disabilità.

## 5. Caratteristiche della formazione.

1. La formazione per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali, che dovrà essere articolata in moduli, dovrà fare riferimento a una matrice comune costituita dalle competenze chiave individuate dalla DGR Basilicata n. 431 del 26 aprile 2016 e, indicativamente, contenere una selezione tra le competenze di base e trasversali tra le seguenti:
  - 1.1 Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro;
  - 1.2 Organizzazione e qualità aziendale;
  - 1.3 Relazioni e comunicazioni nell'ambito lavorativo;
  - 1.4 Diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione lavoro, contrattazione collettiva;
  - 1.5 Competenze di base e trasversali;
  - 1.6 Competenze digitali;
  - 1.7 Competenze sociali e civiche;
  - 1.8 Spirito di iniziativa ed imprenditorialità;
  - 1.9 Elementi di base della professione/mestiere;
2. Dovranno essere previste dall'OdF beneficiario modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti al termine di ciascun modulo (ad esempio test di valutazione degli apprendimenti, esercitazioni pratiche, ecc.);
3. La durata ed i contenuti dei moduli formativi prescelti nella progettazione dell'intervento formativo a cura dell'OdF, sono determinati sulla base dei target dei soggetti destinatari. Il piano formativo d'aula e le aule formative dovranno essere composti nel rispetto dei seguenti criteri di omogeneità:

- 3.1 sulla base del profilo contrattuale dell'apprendista, ovvero gli obiettivi formativi dovranno essere prefissati in relazione ai macrosettori d'impiego dell'apprendista e dalle relative situazioni lavorative;
- 3.2 sulla base dei fabbisogni specifici dell'apprendista, e quindi viene chiesto di verificare la presenza e conseguente valutazione di eventuali competenze già pregresse ed acquisite in precedenza dall'apprendista, in ordine ai contenuti del piano formativo d'aula;
- 3.3. sulla base del titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione, in particolare
  - 3.3.1 Senza titolo di studio, licenza elementare e/o licenza di scuola secondaria di I° grado - 120 ore
  - 3.3.2 Diploma di scuola secondaria di II° grado o di qualifica o diploma d'istruzione e formazione professionale – 80 ore
  - 3.3.3 Laurea o titolo equivalente o superiore – 40 ore
4. L'apprendista dovrà essere avviato alla formazione nella fase iniziale del contratto di apprendistato e comunque entro 6 mesi dalla data di assunzione. E' accordata, tuttavia, la facoltà di accedere al contributo per l'assolvimento dell'obbligo formativo anche agli apprendisti assunti a far data dal 1° gennaio 2023 (art. 3 dell'Avviso) che non si siano ancora avviati, o che non abbiano completato, la formazione di base e trasversale, previa acquisizione della dichiarazione di impossibilità ad adempiervi da parte del legale rappresentante/titolare dell'impresa ospitante e della conseguente adesione al sistema di offerta pubblica di cui al presente Avviso. L'offerta formativa pubblica di base trasversale infatti è da intendersi obbligatoria per gli apprendisti nella misura in cui sia realmente disponibile per il datore di lavoro e per l'apprendista, ovvero in via sussidiaria e cedevole, sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente.
5. Gli enti di formazione beneficiari dovranno avviare le attività formative, pena la revoca del finanziamento, entro e non oltre 45 giorni solari naturali e consecutivi dalla data di notifica dell'assegnazione del finanziamento e dovranno concluderle entro 180 giorni dalla data di avvio. La conclusione delle attività formative dovrà essere comunicata entro i successivi 5 giorni lavorativi.
6. Gli enti di formazione beneficiari dovranno inviare entro 5 giorni lavorativi precedenti l'avvio del corso, tramite pec al seguente indirizzo ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it il calendario complessivo delle lezioni. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate tempestivamente entro le tempistiche indicate nell'Atto Unilaterale sulla base della loro natura.
7. I formatori individuati in sede di candidatura non potranno essere sostituiti.
8. Le attività formative d'aula possono essere sospese per ragioni debitamente motivate dall'OdF beneficiario, previa comunicazione a mezzo pec all'indirizzo basilapprendistato@cert.regione.basilicata.it da spedirsi necessariamente entro le tempistiche indicate nell'Atto Unilaterale e comunque entro l'orario di inizio delle attività formative oggetto di sospensione.
9. Qualora per cause non ascrivibili all'OdF beneficiario, un apprendista partecipante alle attività formative d'aula decida di rinunciare alla formazione di base e trasversale organizzata mediante il presente sistema di offerta pubblica, viene concessa la facoltà all'OdF di procedere alla sostituzione dell'apprendista rinunciatario. In tal caso, il nuovo partecipante dovrà possedere, alla data di presentazione dell'istanza i medesimi requisiti dell'apprendista rinunciatario, che sono stati oggetto di valutazione ai sensi del successivo art. 8 dell'Avviso, incluso il possesso di eventuali premialità.
- 9 Ciascuna aula formativa dovrà essere formata, da un minimo di quattro apprendisti fino ad un massimo di 8.
- 10 Dovrà essere garantita la partecipazione per ciascuna ora formativa erogata di almeno 4 destinatari.
- 11 La verifica e valutazione degli apprendimenti, in esito a ciascun modulo, ai sensi del precedente punto 3, potrà essere espletata solamente nei confronti degli apprendisti destinatari che avranno frequentato almeno l'80% del monte ore previsto per lo stesso modulo formativo. Tale condizione minima vale anche per l'eventuale apprendista subentrante. Al termine dell'intervento dovrà essere rilasciata attestazione relativa all'acquisizione dei risultati di apprendimento delle competenze di cui al precedente punto 1, per ciascun modulo come richiesto dalla D.G.R. 431/2016, con indicazione dell'eventuale debito formativo restante.

- 12 Qualora la soglia dell'80% di frequenza del singolo modulo non viene raggiunta dal singolo apprendista o qualora questi non superi la verifica relativa all'acquisizione dei risultati di apprendimento, l'adempimento formativo derivante dal modulo o dai moduli non frequentati o non acquisiti in termini di contenuti, resterà a carico del datore di lavoro, che sarà responsabile per il completamento del percorso da parte dell'apprendista da egli assunto.

## 6. Parametri di costo degli interventi

1. Agli interventi previsti dal presente Avviso si applica il riconoscimento ad unità di Costo Standard adottata, sotto la diretta e propria responsabilità, dall'AdG PR FESR/FSE+ Basilicata 2021/2027 ai sensi dell'art. 53 punto 3 lettera c) dell'RDC 2021/1060 con DD n. 12BA.2024/D.00316 del 5/4/2024.
2. Per ciascuna ora di formazione prevista dal Piano formativo d'aula, così come composta ai sensi dell'art. 5 punto 10 e 11, verrà riconosciuto all' OdF beneficiario un contributo calcolato secondo le Unità di Costo Standard (UCS) per attività di gruppo e riportate nella tabella seguente, ove è altresì indicata la documentazione giustificativa da esibire in fase di rendicontazione ai fini del riconoscimento del finanziamento:

<b>Indicatore 1: Costo per un'ora di attività d'aula di almeno 4 partecipanti, differenziato per tipo di figura professionale</b>				
<b>Indicatore</b>	<b>Importo orario</b>	<b>Note a precisazione delle UCS</b>	<b>Categorie di costi coperte dai costi unitari</b>	<b>Documentazione giustificativa</b>
<i>Indicatore 1A</i> UCS ore/aula-laboratorio (anche in FAD sincrona)	122,90 €	La modalità a distanza può consistere in FAD sincrona, equivalente a quella in presenza anche per riconoscimento economico	Le UCS di cui agli indicatori 1 e 2 coprono tutti i costi ammissibili dell'operazione (costi del personale, altri costi diretti e costi indiretti), ad eccezione degli eventuali costi per le indennità di frequenza per i partecipanti e di eventuali interventi complementari in caso di percorsi integrati.	Nello specifico, i documenti pertinenti da produrre on desk ai fini dei controlli previsti sono Per gli Indicatori 1: - Registrazione delle ore di attività distinta per tipologia di figura coinvolta (formatore o tutor), anche in forma telematica; - Solo se previsto il formatore con almeno 5 anni di esperienza, documentazione attestante tale esperienza (CV), e prospetto riepilogativo dei formatori coinvolti con l'indicazione della esperienza richiesta; - Documenti attestanti la verifica e valutazione degli apprendimenti; - Qualora i dispositivi attuativi prevedano la modalità di erogazione a distanza (Formazione a Distanza - FAD), file log o tracciati o documenti
<i>Indicatore 1B</i> UCS ore/aula con almeno 5 anni di esperienza/ aula laboratorio (anche in FAD sincrona)	153,60 €	Lo staff docente dovrà avere esperienza formativa specifica pari ad almeno 5 anni (fascia A- delibera n. 5 del 12/04/2023 Anpal)		
<i>Indicatore 1C</i> UCS ore/aula con Tutor/formazione in contesti lavorativi e/o FAD asincrona e/o project work	76,80 €	L'UCS è applicabile per la formazione di base e trasversale in contesti lavorativi aziendali e/o per la FAD asincrona, il cui riconoscimento economico è legato all'assistenza ai partecipanti da parte del tutor		

				equivalenti che attestino le ore di attività svolta a distanza
<b>Indicatore 2: Costo per un'ora di attività fruita dal partecipante (ora/attività partecipante)</b>				
Indicatore 2 UCS ora/apprendista partecipante	0,84 €	Il presente indicatore è applicabile solo nel caso di ore formative d'aula erogate ad un numero di partecipanti uguale o superiore a 4		Per l'Indicatore 2: Registrazione delle ore di presenza del singolo partecipante, anche in forma telematica

3. L'Unità di costo standard riconoscibile per ciascuna ora formativa d'aula è data dalla somma dell'indicatore 1 (laddove la singola ora formativa d'aula è erogata ad almeno 4 partecipanti) con l'indicatore 2 (dato quest'ultimo dal numero di apprendisti partecipanti per il numero di ore di presenza effettiva attestata per l'importo di 0,84 €/ora, se e soltanto se la singola ora formativa viene erogata ad un numero di apprendisti partecipanti pari o superiore a 4).
4. Ciascuna proposta formativa potrà ricevere un sostegno economico massimo calcolato sulla base della partecipazione di 8 destinatari ad un intervento di 120 ore, pari a € 19.238,40 (ovvero € 18.432,00 mediante l'applicazione delle UCS di cui agli indicatori 1, e € 806,40 spettanti per l'applicazione dell'UCS di cui all'indicatore 2).
5. Laddove, anche per una sola ora formativa erogata, l'aula registri partecipanti presenti per un numero inferiore a 4, le UCS di cui agli indicatori 1 e 2 in tabella non potranno essere applicate, e all'OdF non potrà essere riconosciuto alcun contributo per quell'ora formativa erogata.
6. Fermo restando quanto indicato al precedente punto 5, l'applicazione dell'UCS ora/apprendista è comunque subordinata ad una frequenza minima di ciascun destinatario ad almeno il 30% del monte ore complessivo. Laddove non sia stata raggiunta la soglia minima del 30% per quell'apprendista partecipante non verrà conteggiata nessuna presenza ai fini del calcolo dell'indicatore 2.
7. Qualora l'OdF proceda alla sostituzione di/dell'apprendisti/a rinunciatari/o verranno conteggiate le ore di quest'ultimo/questi ultimi solo se superano la succitata percentuale del 30%;
8. Per quanto riportato ai due punti precedenti, l'importo del contributo pubblico, a consuntivo, sarà dato dalla sommatoria dei seguenti valori:
  - a. **INDICATORE 1 A:** ottenuto moltiplicando l'UCS ore/aula- laboratorio per il monte ore ottenuto dalla sommatoria delle ore svolte da un formatore diverso da quello di cui ai punti successivi e in cui risultino almeno 4 destinatari;
  - b. **INDICATORE 1 B:** ottenuto moltiplicando l'UCS ore/aula- laboratorio per il monte ore ottenuto dalla sommatoria delle ore svolte da un formatore di fascia A e in cui risultino almeno 4 destinatari;
  - c. **INDICATORE 1 C:** ottenuto moltiplicando l'UCS ore/aula per il monte ore ottenuto dalla sommatoria delle ore svolte da un Tutor/Fad asincrona/ Project work e in cui risultino almeno 4 destinatari;
  - d. **INDICATORE 2** ottenuto:
    - moltiplicando l'UCS ora/apprendista per il monte ore frequentato dal singolo destinatario, in aula di almeno 4 destinatari, e nel caso in cui abbia partecipato almeno al 30% delle ore complessivamente programmate;
    - e poi sommando tra loro le UCS ora/apprendista calcolate come al punto precedente per ciascun apprendista destinatario e partecipante all'aula .
9. Le categorie di costi coperte dall'Unità di Costo Standard adottata comprende tutti i costi ammissibili dell'operazione (costi del personale, altri costi diretti e costi indiretti); pertanto, stante il divieto di doppio finanziamento, i summenzionati costi coperti dal presente avviso, sono incompatibili con altre agevolazioni o contributi di qualsiasi natura, per le medesime finalità.

## 7. Modalità per la presentazione delle candidature.

1. La presentazione della domanda avviene esclusivamente, a pena di irricevibilità, per via telematica nell'area riservata "Sezione Avvisi e Bandi" seguendo la procedura indicata all'indirizzo: <http://www.regione.basilicata.it>. Il Sistema regionale informativo "Centrale Bandi" è attivo dalle ore 09.00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione sul BUR della Regione Basilicata del presente Avviso, fino alle ore 18:00 del giorno del 30° giorno successivo all'apertura dello sportello. Le informazioni e la documentazione da caricare obbligatoriamente a sistema per l'ammissibilità della domanda sono elencate di seguito:
  - Istanza di candidatura comprensiva del formulario progettuale di cui all'Allegato 1;
  - atto unilaterale di impegno, come da modello Allegato 2 da firmare digitalmente e allegare;
  - dichiarazione del titolare/legale rappresentante del datore di lavoro sull'impossibilità ad
  - adempiere alla formazione di base e trasversale e sull'adesione all'offerta formativa pubblica (Allegato 3);
  - Dichiarazione del legale rappresentante dell'OdF sul titolare effettivo/titolari effettivi
    - dell'ente di formazione (Allegato 4);
  - documento di identità del legale rappresentante, o del suo delegato, del soggetto proponente.
2. La trasmissione della domanda telematica di partecipazione, unitamente agli allegati richiesti, con modalità diverse da quelle indicate nel presente Avviso, comporta l'esclusione dalla procedura.
3. Analogamente è inammissibile l'istanza carente anche di un singolo documento tra quelli richiesti.
4. **Gli enti di formazione dovranno presentare un'istanza telematica di candidatura per ciascuna aula formativa che intenderanno attivare** (da un numero di 4 a un numero di 8 partecipanti). Potranno pertanto presentare tante istanze quante sono le aule che si vorranno attivare.
5. In sede di compilazione dell'istanza telematica di candidatura e del formulario progettuale, di cui al su richiamato Allegato 1, l'ente di formazione proponente dovrà indicare:
  - i dati anagrafici del legale rappresentante nonché dell'OdF rappresentato;
  - gli apprendisti destinatari che comporranno l'aula (non meno di 4), le generalità delle relative aziende ospitanti, e i criteri di individuazione degli stessi;
  - i singoli fabbisogni formativi per ciascun apprendista, in ragione anche di eventuali competenze chiave già acquisite in precedenza e valutate dall'OdF proponente;
  - il Piano formativo dell'aula, in termini di moduli e numero di ore per ciascun modulo, nonché descrizione dei contenuti dei singoli moduli e le modalità di somministrazione della formazione;
  - il cronoprogramma delle attività formative;
  - per ciascun apprendista componente l'aula viene chiesto di indicare
    - ✓ l'azienda ospitante
    - ✓ Comune e indirizzo di residenza
    - ✓ titolo di studio
    - ✓ il CCNL adottato
    - ✓ il profilo contrattuale
    - ✓ l'eventuale possesso di requisito oggetto di premialità

## 8. Valutazione delle candidature

1. L'istruttoria di ricevibilità e la valutazione di merito delle istanze presentate dai soggetti proponenti saranno effettuate entro 45 giorni dal termine di scadenza di cui all'articolo 7, da un Nucleo di valutazione nominato con apposito provvedimento dalla Direzione Generale Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca e composto da funzionari regionali.
2. Sono considerate inammissibili le domande:
  - inviate oltre le scadenze previste all'art.7;
  - presentate con modalità diverse da quelle previste all'art.7;
  - non corredate di tutti gli allegati debitamente firmati, ove richiesto, e dai documenti richiesti di cui

all'art.7;

- presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'art 4.

3. Le domande che avranno superato l'istruttoria formale di ricevibilità saranno esaminate dal nucleo di Valutazione; la valutazione verrà effettuata sulla base dei criteri, dettagliati nella griglia sottostante:

<b>Criterio di valutazione</b>	<b>Punteggio massimo</b>
<b>Qualità del progetto</b>	<b>20</b>
Qualità dell'architettura complessiva del progetto	10
Specificazione ed adeguatezza dei metodi di realizzazione	10
<b>Efficacia potenziale</b>	<b>20</b>
Coerenza della proposta con profilo formativo e contrattuale dell'apprendista	5
Specificazione ed adeguatezza dei contenuti	5
Coerenza della proposta con il livello di scolarità e delle competenze di base e trasversali già acquisiti dell'apprendista	5
Specificazione e adeguatezza dell'impianto valutativo	5
<b>Qualità dell'Organizzazione</b>	<b>20</b>
Livello di professionalità dei formatori coinvolti	10
Qualità delle eventuali ulteriori risorse professionali previste per la realizzazione dell'intervento	10
<b>Premialità</b>	<b>8</b>
Apprendista che han partecipato e concluso interventi previsti nell'ambito del Programma GOL (n. 1 punto di premialità per ciascun apprendista componente l'aula per un massimo di 8 punti)	8
Apprendista con uno svantaggio riconosciuto ai sensi del DM Lavoro del 17 ottobre 2017 art. 1 lett. a), b), c), f) e g), e ai sensi dell'art. 2 dello stesso Decreto che recepisce le indicazioni rinvenienti dal Reg. Ue 651/2014. <i>O in alternativa</i> Apprendista maggiormente vulnerabile, con disabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 68/1999, <i>O in alternativa</i> Apprendista svantaggiato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 381/1991 (n. 1 punto di premialità per ciascun apprendista componente l'aula per un massimo di 8 punti)	8
<b>TOTALE</b>	<b>76</b>

4. Il punteggio massimo conseguibile per ciascuna istanza potrà essere non superiore a 76 punti.

5. La Commissione si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e precisazioni sulla documentazione pervenuta.
6. Ai fini della collocazione nell'elenco delle istanze che avranno superato positivamente la valutazione di merito, i progetti dovranno aver totalizzato almeno 32 punti di cui almeno:
  - 12 punti su 20 per il criterio della qualità progettuale
  - 13 punti su 20 per il criterio dell'efficacia dell'intervento formativo
  - 7 punti su 20 per il criterio della qualità dell'organizzazione
7. Una volta espletata la fase valutativa di merito, le istanze che avranno superato positivamente tale fase saranno preordinate secondo il punteggio attribuitogli ai sensi della sopra riportata griglia dei criteri–dal più alto al più basso- e saranno finanziabili fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
8. In caso di ex aequo, a parità di punteggio prevarrà in graduatoria l'istanza presentata prima, con numero e data di protocollo precedente.
9. Gli elenchi delle domande ammesse e finanziabili, di quelle ammesse ma non finanziabili e di quelle non ammesse con le relative motivazioni, saranno approvati con determinazione dirigenziale pubblicata sul BURB; sul portale istituzionale al link <http://www.regione.basilicata.it> - sezione CeBAS relativa all'Avviso e sul portale <http://europa.basilicata.it/fse/>. La pubblicazione sul BURB e sul sito istituzionale ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

## 9. Rendicontazione ed erogazione del finanziamento

1. I progetti saranno rendicontati sulla base degli indicatori fisici di effettiva realizzazione.
2. In applicazione ai principi di semplificazione amministrativa i progetti ammessi a finanziamento saranno rendicontati secondo la modalità dei costi unitari standard, sulla base degli indicatori fisici di effettiva realizzazione delle attività, ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso.
3. A conclusione del percorso formativo, il l'ente di formazione beneficiario presenta alla regione Basilicata la dichiarazione di spesa firmata digitalmente tramite il sistema informativo SIRFO allegando la seguente documentazione:
  - a) Dichiarazione di spesa;
  - b) Prospetto di calcolo da cui si evinca la metodologia di calcolo del contributo indicato nella domanda di spesa;
  - c) Registro riepilogativo OPA da cui si evinca –a consuntivo- la partecipazione di ciascun destinatario alle giornate formative (ad esempio al netto di eventuali assenze, sostituzioni, sospensioni, ecc.) e precedentemente vidimato dall'Ufficio Politiche e del Lavoro e Politiche;
  - d) registro presenze allievi, correttamente compilato e precedentemente vidimato dall'Ufficio Politiche e del Lavoro e Politiche;
  - e) copia degli attestati rilasciati a conclusione del percorso formativo ai singoli destinatari, con indicazione dei moduli formativi per i quali sono stati raggiunti gli obiettivi di apprendimento e l'eventuale debito formativo;
  - f) Ogni altra documentazione prevista dalla tabella di cui all'art. 6 punto 1, a sostegno della corretta applicazione delle UCS per attività di gruppo.
4. La Regione Basilicata, verificata la regolarità della documentazione trasmessa, previa positiva verifica del rendiconto finale, procede alla liquidazione delle somme spettanti previa presentazione della domanda di rimborso.
5. L'ente di formazione beneficiario può richiedere un'anticipazione del 50% del costo totale dell'intervento ammesso al sostegno, previa presentazione di polizza fideiussoria di importo pari alla somma richiesta da presentare successivamente all'avvio del corso. La richiesta di anticipazione deve essere accompagnata da fideiussione a garanzia dell'importo richiesto, per un anno (12 mesi) tacitamente rinnovabile, rilasciata da:
  - società di assicurazione iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS;
  - banche o istituti di credito iscritte all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia;
  - società finanziarie iscritte all'elenco speciale, ex art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993 presso la

Banca d'Italia.

6. Lo svincolo della fideiussione avverrà successivamente all'approvazione del rendiconto, qualora non siano dovute restituzioni a carico del soggetto beneficiario, ovvero ad avvenuta restituzione delle somme dovute da quest'ultimo ad esito delle verifiche sul rendiconto finale.
7. In caso di richiesta di anticipazione, il saldo sarà erogato a seguito della presentazione della rendicontazione dell'intero progetto, come stabilito al precedente comma 3, e alla conclusione con esito positivo dell'attività istruttoria sulla correttezza e ammissibilità delle spese rendicontate.

## 10. Obblighi del soggetto beneficiario

I soggetti che si candidano ad erogare le attività formative dovranno:

1. assicurare la corretta registrazione di tutti i dati richiesti sul sistema informativo SIRFO nel rispetto delle procedure adottate dalla Regione;
2. avviare le attività formative, pena la revoca del finanziamento, improrogabilmente entro e non oltre 45 giorni solari naturali e consecutivi dalla data di notifica dell'assegnazione del finanziamento;
3. inviare entro 5 giorni lavorativi precedenti l'avvio del corso, tramite pec al seguente indirizzo [ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it) la formale comunicazione di avvio e il calendario delle lezioni;
4. concludere le attività formative entro 180 giorni dalla data di avvio fornendone formale comunicazione entro 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conclusione;
5. completare la rendicontazione e trasmetterla entro 30 giorni dalla conclusione delle attività;
6. svolgere le attività coerentemente con quanto previsto nell'Avviso pubblico e nel progetto candidato, nel rispetto della tempistica comunicata mediante calendario;
7. dare lettura, nella prima giornata di attività, del regolamento interno delle attività didattiche;
8. svolgere l'operazione secondo i termini e le modalità indicate nella proposta progettuale approvata salvo eventuali richieste di modifica da formalizzare all'amministrazione nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni attuative;
9. in caso di erogazione della formazione in FAD sincrona ogni attività formativa dovrà essere realizzata in conformità a standard idonei a garantire la tracciabilità, dello svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente, della partecipazione attiva del discente, del tutor e del docente, dell'attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata, della regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente, delle modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabili in modalità e-learning;
10. in caso di erogazione della formazione in modalità FAD sincrona essa deve essere documentata e comprovata sia tramite la produzione, per ogni giornata formativa svolta, della griglia utenti estratta dalla piattaforma FAD e riportante i log di sistema confermativi dell'accesso degli utenti (cognome e nome, ora di inizio e fine collegamento), sia tramite la compilazione del foglio giornaliero del registro didattico cartaceo in uso, da parte del tutor o del responsabile del corso, nelle parti relative agli argomenti delle lezioni e degli spazi relativi alle firme degli allievi, utilizzando la parola "PRESENTE" / "ASSENTE" a seconda dei partecipanti effettivamente collegati tramite piattaforma.
11. per ogni corso attivato, provvedere alla copertura assicurativa infortuni per tutti i partecipanti (INAIL) per tutta la durata del corso, nonché l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi esonerando la Regione da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipula delle medesime;
12. concludere il percorso previsto, anche in presenza di eventuali rinunce e assenze;
13. osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavoro, formazione;
14. collaborare ai controlli nell'ambito di verifiche anche in loco dell'avvenuta realizzazione delle attività, nonché di ogni altro controllo, garantendo la conservazione e la disponibilità della relativa documentazione nel rispetto di quanto previsto Regolamento (UE) n. 2021/1060;
15. applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
16. adempiere agli obblighi di informazioni e comunicazione previsti in capo ai beneficiari di risorse del Fondo Sociale Europeo Plus ai sensi dell'art.50 del Regolamento (UE) 1060/2021 e suo ALLEGATO IX);

17. fornire ogni altra informazioni su richiesta della Regione o altra Pubblica Autorità competente.
18. redigere e garantire la corretta tenuta dei registri obbligatori che dovranno essere mantenuti presso la sede di svolgimento della formazione assicurandone la corretta conservazione ai fini delle attività di controllo, in itinere ed ex post, e del rimborso del finanziamento.
19. accettare il controllo dell'Amministrazione regionale ed assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche di regolare esecuzione con la presenza del personale interessato e fornire tutte le informazioni richieste dall'Amministrazione regionale da personale da essa autorizzato o delegato; in caso di erogazione della formazione in modalità FAD sincrona, garantire all'Amministrazione regionale l'accesso per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo;
20. inserire quotidianamente, copia del foglio di presenza giornaliero, firmato dal docente, dal tutor se previsto e dal responsabile del corso, nel sistema informativo Sirfo. In caso di erogazione della formazione in modalità FAD sincrona, il foglio giornaliero del registro didattico, compilato e scansionato e firmato digitalmente dal docente, dal tutor se previsto e dal responsabile del corso, unitamente alla griglia utenti estratta dalla piattaforma, devono essere inseriti nel sistema informativo Sirfo;
21. rilasciare ai destinatari della formazione l'attestato di cui all'art. 5 comma 13;
22. adottare un sistema di contabilità separata ovvero un sistema di codificazione contabile adeguato per le attività oggetto del finanziamento, tale da consentire la tracciabilità delle transazioni;
23. osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione/rendicontazione amministrativa e finanziaria dell'operazione, ivi incluse quelle che obbligano all'inserimento dei riferimenti al finanziamento a valere sul PR Basilicata su tutta la documentazione di spesa (giustificativi, conferimenti, contratti...) anche se non esibita;
24. rispettare le norme in tema di ammissibilità delle spese (periodo di ammissibilità, conformità, divieto di doppio finanziamento ecc.);
25. assicurare la correttezza e la completezza dei dati che verranno inviati all'avvio e durante la realizzazione dell'operazione, in formato telematico e/o cartaceo, da parte del beneficiario o dei suoi collaboratori autorizzati attraverso le funzionalità di attribuzione dei privilegi di accesso previste dal sistema informativo SIRFO;
26. rispettare le procedure di monitoraggio fisico e finanziario e di rendicontazione previste dalle disposizioni attuative, in particolare fornire la documentazione ed i dati richiesti, ivi inclusi quelli relativi ai destinatari finali;
27. garantire la correttezza delle informazioni di cui alla "Scheda partecipante interventi FSE", acquisendo opportuna documentazione attestante la veridicità dei dati ivi indicati;
28. inserire i dati e le informazioni nel sistema informativo regionale SIRFO, secondo le modalità, i tempi e le procedure stabilite dall'Amministrazione regionale;
29. compilare le sezioni del sistema informativo SIRFO, per quanto attiene i dati di competenza del Beneficiario e, in particolar modo, le sezioni descrittive relative ai risultati conseguiti, accludendo eventuale documentazione fotografica dell'attività svolta, con liberatoria al trattamento dati.
30. assicurare la correttezza e la completezza dei dati che verranno inviati all'avvio e durante la realizzazione dell'operazione, in formato telematico e/o cartaceo, da parte propria e/o da parte dei propri collaboratori dal sottoscritto autorizzati attraverso le funzionalità di attribuzione dei privilegi di accesso previste dal sistema informativo SIRFO;
31. accettare di fornire eventuali ulteriori report o di modificare la tempistica di trasmissione di quelli succitati se così stabilito nell'ambito del Sistema di Gestione del PR Basilicata o del SIAP o in altro sistema di monitoraggio e controllo stabilito dalla normativa vigente;
32. esibire su richiesta dell'Amministrazione la documentazione in originale;
33. fornire all'atto di richiesta delle erogazioni la documentazione specificata all'art. 9 del presente avviso;
34. presentare il rendiconto finale, unitamente alla dichiarazione finale di spesa, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività formative salvo eventuale proroga che potrà essere concessa.
35. assicurare e garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di idoneità di strutture, impianti ed attrezzature utilizzate per l'attuazione delle singole azioni;
36. stipulare le assicurazioni obbligatorie in esecuzione della vigente normativa,
37. rispettare gli obblighi previsti dalla normativa regionale in materia di accreditamento;
38. rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati personali;

39. rispettare gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
40. accettare di venire incluso nell'elenco dei beneficiari;
41. attenersi a quanto previsto dal Reg. (UE) 679/2016 (GDPR) nella comunicazione e trasmissione di dati personali per le attività di controllo della PA;
42. consegnare ai partecipanti alle attività finanziate l'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art. 13 del Reg. (UE) 679/2016 (GDPR), nella prima giornata di attività;
43. assicurare l'osservanza dei principi di non discriminazione, parità di genere e diritti delle persone con disabilità (<http://europa.basilicata.it/fse/archivio/>);
44. fornire, con l'ultima dichiarazione di spesa, dichiarazione con illustrazione delle misure adottate necessarie per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione del progetto ed in particolare nell'accesso allo stesso;
45. fornire indicazione (e aggiornamento) della identità e dell'ubicazione degli organismi che conservano i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit, compresi i documenti necessari al mantenimento della specifica pista di controllo;
46. mettere a disposizione tali documenti in caso di ispezione alle persone e agli organismi che ne hanno diritto (personale autorizzato dell'AdG, degli RdA, dell'AdC, dell'AdA, e di altri organismi di controllo, nonché ai funzionari autorizzati dalla Comunità e i loro rappresentanti);
47. conservare documentazione sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica, a norma dell'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/1060;
48. adottare di un sistema di archiviazione della documentazione amministrativa, contabile e tecnica delle operazioni finanziate, in modo da renderla facilmente consultabile da parte di soggetti preposti al controllo.

## 11. Revoca del sostegno

1. La Regione procede alla risoluzione del rapporto regolamentato dall'atto unilaterale d'impegno, previa diffida ad adempiere per uno o più dei seguenti motivi:
  - a) accertata non veridicità di quanto dichiarato nella documentazione trasmessa;
  - b) produzione di documenti falsi o uso di documenti falsi;
  - c) utilizzo distorto del finanziamento;
  - d) inadempimento accertato di uno o più obblighi di cui all'articolo 10 del presente avviso.
2. La Regione assegnerà al soggetto proponente/attuatore un congruo termine, non inferiore a giorni 10, per l'adempimento, decorso inutilmente il quale il rapporto instaurato tra la Regione e il soggetto proponente/attuatore per la realizzazione del progetto in oggetto si intenderà risolto di diritto con conseguente revoca dell'affidamento ed eventuale recupero delle somme erogate. In deroga a quanto sopra descritto, in caso di violazione dell'obbligo di cui all'Art. 10 lettera b) (termine di avvio delle attività formative) del presente avviso, l'Amministrazione, senza ulteriori comunicazioni, applica la sanzione della pronuncia di revoca del sostegno per mancato inizio dell'attività entro i termini stabiliti.

## 12. Monitoraggio, informazione e pubblicità

1. Il monitoraggio dello stato di avanzamento finanziario e fisico dell'intervento è effettuato attraverso il sistema regionale in uso presso la regione Basilicata, secondo tempistiche e modalità stabilite, con strumenti di rilevazione delle informazioni di tipo quali-quantitativo.
2. I soggetti attuatori devono attenersi alle vigenti disposizioni europee in materia di informazione e pubblicità contenute nel Reg. (UE) 1060/2021 – Allegato IX. Per il corretto adempimento di tutti gli obblighi in materia di informazione e comunicazione.
3. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal Reg. (UE) 1060/2021 il soggetto attuatore è tenuto ad

informare il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:

- a) fornendo, sul sito web del soggetto attuatore, ove questo esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno economico ricevuto dall'Unione;
- b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- c) esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.

### 13. Tutela della privacy

1. I dati conferiti in esecuzione del presente atto saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, nel rispetto dei principi previsti all'Art. 5 del Reg. (UE) 679/2016 (GDPR).
2. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta Regionale di Basilicata, che ha individuato, quale Designato al trattamento, il Dirigente protempore dell'Ufficio Politiche del Lavoro e Politiche Giovanili. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Basilicata, per Posta Elettronica Certificata: AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it, per iscritto all'indirizzo Regione Basilicata – Via V. Verrastro n,4 85100 Potenza ovvero recandosi direttamente presso gli sportelli Urp presenti sul sito istituzionale ([www.regione.basilicata.it](http://www.regione.basilicata.it) sezione URP). I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono i seguenti: [rpd@regione.basilicata.it](mailto:rpd@regione.basilicata.it) PEC: [rpd@cert.regione.basilicata.it](mailto:rpd@cert.regione.basilicata.it).
3. Il responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 e 29 del GDPR, è il Beneficiario in epigrafe al fine esclusivo di compiere le operazioni di trattamento di propria competenza ed in conformità alle direttive impartite direttamente dal Titolare;
4. Operando nel continuativo rispetto dei principi di cui al GDPR, il responsabile esterno del trattamento dovrà: a) eseguire esclusivamente operazioni di trattamento funzionali all'attuazione del presente atto convenzionale; b) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento; c) mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulle tipologie di trattamento effettuate, nonché garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; d) classificare analiticamente le banche dati di propria competenza ed impostare/organizzare un sistema complessivo di trattamento dei dati personali comuni; e) adottare tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio; f) verificare periodicamente l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate in relazione ai trattamenti di competenza; g) garantire la predisposizione ed il funzionamento di un adeguato sistema di conservazione documentale a norma, in particolare per quanto concerne la gestione della documentazione inerente le piattaforme informatiche realizzate; h) individuare e nominare, in forma scritta, le persone autorizzate al trattamento; i) ricorrere a un altro responsabile del trattamento solo previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento; j) interagire con i soggetti incaricati di eventuali verifiche, controlli o ispezioni, mettendo a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente comma; k) attuare gli obblighi di informazione e di acquisizione del consenso; l) garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. n. 196/2003 e dal Capo III del GDPR; m) cancellare o restituire, su scelta del titolare del trattamento, tutti i dati personali al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento, nonché cancellare le copie esistenti.
5. È fatto esplicito divieto al responsabile esterno di utilizzare o trasferire ad altri, a qualunque titolo, ovvero di pubblicizzare le informazioni e la documentazione trattati nell'ambito delle attività convenzionali.
6. È fatto obbligo al beneficiario, ai sensi del Reg. UE 2016/679, di richiedere il consenso agli interessati al trattamento dei loro dati personali e a fornire adeguata informativa a norma dell'art. 13 del Regolamento. In tale informativa dovrà essere rappresentato all'interessato che i suoi dati personali, saranno trattati in modo lecito,

corretto e trasparente e comunicati per trasmissione alla Regione per le finalità previste dagli obblighi dai Reg. UE concernenti il FSE in materia di valutazione, monitoraggio, comunicazione e archiviazione, in qualità di titolare del trattamento dati. Per tale finalità i dati saranno conservati nel Sistema Informativo FSE della Regione SIRFO2014 per il tempo necessario alla conclusione e all'espletamento degli obblighi previsti dal progetto, saranno poi conservati agli atti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

7. I dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso potranno essere comunicati ad organismi, anche dell'Unione europea o nazionali, direttamente o attraverso soggetti appositamente incaricati, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di controllo sulle operazioni che beneficiano del sostegno del FSE +. Gli estratti dei dati saranno comunicati ad Enti e soggetti coinvolti nella gestione del FSE + nonché soggetti con i quali l'amministrazione ha attivato convenzioni per attività di servizi informatici e saranno parzialmente diffusi al pubblico. Il contenuto di tali banche dati sarà, inoltre, utilizzato dall'amministrazione per effettuare ricerche anonime indagini statistiche e mailing list.
8. Verranno inoltre conferiti nella banca dati ARACHNE, strumento di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione europea per il contrasto delle frodi. Tale strumento costituisce una delle misure per la prevenzione e individuazione della frode e di ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione, che la Commissione europea e i Paesi membri devono adottare ai sensi dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
9. I dati acquisiti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

#### 14. Titolare Effettivo

1. Ai sensi dell'art. 69, comma 2 del Reg. 1060/2011, al fine di individuare e prevenire eventuali irregolarità nella gestione del FSE Plus, l'Autorità di Gestione/OI deve raccogliere le informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione europea. Sulla base dell'art 3, co. 6, della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, il «titolare effettivo» è la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività e che comprende almeno le casistiche ivi descritte<sup>1</sup>.
2. In sede di presentazione della domanda di contributo, il soggetto richiedente dovrà pertanto fornire i

##### 1 a) In caso di società:

- i) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi [...] Una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta. È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- ii) se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto.

##### b) In caso di trust:

- i) il costituente;
  - ii) il o i «trustee»;
  - iii) il guardiano, se esiste;
  - iv) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico;
  - v) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.
- c) In caso di soggetti giuridici quali le fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust, la persona o le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui alla lettera b).

dati del/i titolare/i effettivo/i così come previsti dall'Allegato XVII del Reg. 1060/2021, utilizzando il format di cui all'allegato 5 al presente Avviso.

## 15. Responsabile del procedimento e informazioni

1. Il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Leone PO della – Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità della regione Basilicata.
2. Il presente Avviso, i relativi allegati e la documentazione di riferimento sono reperibili sul sito istituzionale della Regione Basilicata <http://www.regione.basilicata.it> sezione “Pubblicità legale - Avvisi e Bandi” con le istruzioni e il manuale delle procedure per presentare la relativa candidatura. Per l'assistenza sull'utilizzo della procedura telematica, è disponibile un servizio informativo dedicato.
3. Richieste di informazioni e/o chiarimenti in merito all'Avviso possono essere inoltrate al seguente indirizzo mail: [ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it).
4. Le domande più frequenti relative all'Avviso, FAQ, sono pubblicate periodicamente nella sezione del sito dedicato.

## 16. Foro competente e rinvio

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere si elegge quale unico foro competente quello di Potenza.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia alla normativa vigente in materia.